

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE CIVILE

\* \* \*

COPIA  
CORTESIA

RICORSO PER LA NOMINA DI UNO O PIU' LIQUIDATORI DELLA "RES

COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE BAMBAGIONI & C."

AI SENSI DELL' ART. 2275 C.C.

\* \* \*

Ill.mo Presidente del Tribunale,

Il **Dott. Eros Faina** nato a Perugia il 02/08/1967 e residente in Perugia, Via A. Vivaldi 20, codice fiscale FNARSE67M02G478Q, nella sua qualità di Amministratore straordinario (in forza di provvedimento di nomina del 7-11 Luglio 2017 del Tribunale di Perugia) della RES COSTRUZIONI S.a.s. di Giuseppe Bambagioni & C., con sede in Perugia, Via Alessandro Manzoni 82, (P.Iva 02322430543), rappresentato e difeso nel presente procedimento giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Francesca Cavalaglio Cacciamani, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Perugia, Via del Laberinto n. 18 (e autorizza ai fini del presente procedimento le comunicazioni al n. fax 0755739089, pec: francesca.cavalagliocacciamani@avvocatiperugiapec.it),

**PREMESSO**

- che con provvedimento datato 7 Luglio 2017, depositato il successivo 11, codesto On.le Tribunale ha nominato il dott. Faina quale Amministratore straordinario della società di cui in epigrafe, "*... per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, e per l' eventuale rilievo di cause di scioglimento della società e relativi consequenziali adempimenti.*",

(All. 1)

- che preso atto dell' intervenuta nomina questa veniva accettata (Rg 1326/2017 VG);
- che successivamente all' accettazione dovendo assumere formalmente la carica conferita e porre in essere tutti i relativi e conseguenti adempimenti per il perfezionamento della nomina, dovendo inoltre prendere atto della situazione giuridica ed economico-patrimoniale della società nonché degli eventuali atti di "... *ordinaria amministrazione* ..." da espletare, il Dott. Faina richiedeva formalmente ai soci accomandanti l' indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili della società e l' eventuale professionista incaricato della tenuta della contabilità con relativa ubicazione del Suo studio; (All. 2)
- che con la medesima richiesta il Dott. Faina evidenziava che, stante l' impossibilità oggettiva di eseguire un formale passaggio delle consegne, si sarebbe provveduto nella suddetta sede ad acquisire quanto di necessario esclusivamente in presenza congiunta di tutti i soci accomandanti;
- che riscontrata la convergente disponibilità di tutti i soggetti interessati, in data 1 Agosto u.s., il Dott. Faina nella sua qualità di Amministratore straordinario ha eseguito il dovuto accesso al fine di poter porre in essere gli incumbenti suddetti, alla presenza di tutti i soggetti interessati e, pertanto, dei soci accomandanti e del consulente della società (All. 3);
- che in detta sede l'Amministratore straordinario prendeva atto dell' intervenuto scioglimento *ex lege* della società richiedendo ai soci accomandanti di formulare le loro determinazioni in merito (cfr.All. 3);

- che sempre in quella sede si prendeva atto che i soci accomandanti non esprimevano una concorde determinazione sulla liquidazione della società;
- che stante quanto sopra l'Amministratore straordinario invitava formalmente (All. 4) i soci *"... stante la mancata previsione nei patti sociali delle modalità di liquidazione del patrimonio sociale ..."* a comunicare *"... congiuntamente ovvero disgiuntamente, entro e non oltre il ... 21 Agosto ..."* u.s. *"... le loro determinazioni in merito e pertanto:*

- *modalità di liquidazione del patrimonio sociale;*
- *nominativo o nominativi del o dei Liquidatori volontari della società;*
- *data nella quale procedere alla modifica dei patti sociali ..."*

preannunciando che nel caso in cui si fosse *"... acclarata l'impossibilità di addivenire ad una liquidazione volontaria "concordata" ..."*, si sarebbe provveduto, così come da incarico conferito, a rimettere le dovute determinazioni in merito al Presidente del Tribunale di Perugia;

- che a fronte delle suddetto doveroso invito il socio Marcello Bambagioni comunicava che risulta *"... volontà dello scrivente continuare la società con gli eredi del de cuius Giuseppe Bambagioni, coincidenti con i soci superstiti, manifestando altresì, ai sensi dell' art. 2284 c.c., la volontà di acquisire la qualità di socio accomandatario ..."*, riferendo inoltre che *"In merito anche alla futura divisione del patrimonio sociale tra i soci – La informo da subito – che è pendente ad oggi un giudizio presso il Tribunale di Perugia, che coinvolge – tra l' altro – anche la proprietà della società res Costruzioni S.a.s. di Giuseppe Bambagioni & C., attività che ha già determinato una consulenza di valorizzazione del patrimonio dell' intera società – C.T.U. datata -, la quale*

*dovrà essere pertanto aggiornata nei valori – ma potrà essere comunque utile e immediato strumento per addivenire all' assegnazione da parte del giudice del patrimonio sociale della società ai soci (esempio: divisione asimmetrica delle partecipazioni detenuta da ciascun socio, ect. ect.) e ciò senza procedere alla liquidazione della società (attività ritenuta dalla giurisprudenza non obbligatoria per le S.A.S.) e/o all' estinzione della stessa per ledere così gli interessi dello scrivente sotto vari profili ...”;* (All. 5);

- che sempre a fronte delle suddetto doveroso invito il socio Giampiero Bambagioni comunicava le modalità attraverso le quali, a proprio avviso, si sarebbe dovuti addivenire alla liquidazione del patrimonio sociale con le seguenti modalità: “...

- *La liquidazione dovrebbe avvenire mediante assegnazione ai soci ex L. 208/2015 dei beni di proprietà della Società, entro il 30 settembre 2017, al fine di beneficiare delle importanti agevolazioni di legge ...;*
- *Nel caso in cui – nonostante ogni ragionevole sforzo – non dovesse essere possibile addivenire all' assegnazione dei beni ai soci entro il termine di decadenza delle agevolazioni fiscali sopra richiamate ... la liquidazione del patrimonio sociale dovrà avvenire in ogni caso evitando la vendita dei beni immobili a terzi e prevedendo invece l' acquisto degli stessi direttamente dai soci, al riguardo mi rendo disponibile sin d' ora a valutare quale pagamento/compensazione dei crediti spettanti al sottoscritto della liquidazione del patrimonio sociale, il corrispondente controvalore di liquidazione in beni immobili costituiti da unità facenti parte del complesso edilizio di proprietà della società.*

- *In subordine e, dunque, in via residuale qualora le due precedenti modalità indicate non dovessero incontrare il favore da parte dell' altro socio, ritengo opportuno che si proceda alla vendita a terzi ...",* indicando le relative modalità; (All. 6)
- che pertanto e per quanto sopra risulta evidente l' impossibilità di individuare modalità di liquidazione del patrimonio sociale condivise tra i soci accomandanti presupposto fondante per le ulteriori successive attività, così come individuare il necessario accordo ai sensi del comma I art. 2275 C.C. sulla nomina di uno o più liquidatori;
- che ancora pertanto e per quanto sopra l'Amministratore si è attivato per il deposito dell'istanza di scioglimento e nomina dei Liquidatori in data 6.09.2017;
- che, tuttavia, da un'informativa presso la Cancelleria competente risultava necessario che l'Amministratore si costituisse in giudizio mediante una difesa tecnica legale avente ad oggetto un separato procedimento rispetto a quello di nomina dell'Amministratore Straordinario;
- che nel frattempo le condizioni non sono mutate e pertanto risulta ancora necessario ai sensi dell' art. 2275 C.C. l' intervento del Presidente del Tribunale affinché si provveda alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione delle modalità di liquidazione del patrimonio sociale;

ciò premesso, in adempimento dell' incarico conferito

**CHIEDE**



che la S.V. Ill.ma voglia ai sensi dell' art. 2275 C.C. provvedere alla nomina di uno o più liquidatori della società, determinando altresì le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

A conforto si produce, allegato:

1. Decreto del Tribunale di Perugia datato 7 Luglio 2017;
2. Copia Lettera dell' Amministratore straordinario datata 24 Luglio 2017 indirizzata ai soci accomandanti ed ai legali degli stessi;
3. Copia Verbale di accesso datato 1 Agosto 2017;
4. Copia Lettera dell' Amministratore straordinario datata 7 Agosto 2017 indirizzata ai soci accomandanti ed ai legali degli stessi;
5. Copia Raccomandata A.R. del Sig. Marcello Bambagioni datata 20 Agosto 2017;
6. Copia Lettera del Sig. Giampiero Bambagioni datata 21 Agosto 2017 inviata in medesima data a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Si dichiara ai sensi di legge che il presente procedimento è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di Euro 98,00 (Proc. VG e camera di consiglio).

\* \* \* \*

Perugia, lì 14 Novembre 2017

Avv. Francesca Cavalaglio Cacciamani

